



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1779/2022** R.G. promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a Siracusa il
31.05.1986

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), nata a Solarino il 06.11. 1945

Parte_3 *C.F._3* nato a Solarino il 05/07/1964,
rappresentati e difesi dall'AVV. FRANCESCO PAPPALARDO

contro

CP_1 **avv. TUCCITTO** *C.F._4* nato a SIRACUSA 10/12/1959
rappresentato e difeso dall'AVV. TUCCITTO VINCENZO

E nei confronti di

Controparte_2 (C.F. e P.IVA *P.IVA_1*), con sede
legale in Torino (10122), Via Corte d'Appello 11, in persona del legale rappresentate
pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. FAUSTO GIANNITTO

Avente ad oggetto: Responsabilità professionale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione al verbale d'udienza in trattazione scritta del 15/04/2026 e la causa è stata posta in decisione.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_3 *Parte_1* e *Parte_2* hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 114/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa il 3 febbraio 2022 con il quale era stato ingiunto loro, in solido tra loro, il pagamento in favore dell'avv. Vincenzo Tuccitto della somma di Euro 14.905,14, oltre accessori e spese, nonché al solo *Parte_3* il pagamento dell'ulteriore somma di Euro 8.765,92, oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali maturati in relazione a una pluralità di prestazioni giudiziali e arbitrali.

Gli opposenti hanno incentrato le proprie difese non sull'inesistenza delle attività professionali poste a fondamento della domanda monitoria, bensì sull'asserita inesatta esecuzione dei mandati, deducendo plurime violazioni degli obblighi di diligenza, informazione e corretta conduzione della strategia processuale.

In particolare, gli opposenti hanno dichiarato di essere soci assegnatari e proprietari di alloggi realizzati dalla Cooperativa edilizia Solarino Nuova a r.l. e hanno attribuito all'avv. Tuccitto una pluralità di condotte riferite alle complesse vicende della società Cooperativa, ai rapporti con la società appaltatrice *Parte_4* ai procedimenti arbitrali promossi dai soci o nei confronti della Cooperativa, alla procedura esecutiva immobiliare instaurata dalla *Pt_4* e ai successivi giudizi di opposizione e risarcimento.

Secondo la prospettazione degli opposenti, l'avv. Tuccitto avrebbe omissso di impugnare il verbale dell'assemblea sociale del 27 luglio 2006, nel quale non sarebbero state fedelmente riportate le deliberazioni assunte dai soci in ordine all'azione di responsabilità contro gli amministratori e alla loro decadenza. Avrebbe poi omissso di coltivare correttamente il procedimento cautelare instaurato ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

per ottenere la documentazione contabile e societaria della Cooperativa, non comparendo all'udienza successiva alla concessione del provvedimento inaudita altera parte e provocandone la revoca.

Gli opposenti gli hanno addebitato, inoltre, di non avere rappresentato nei procedimenti arbitrali la posizione di incompatibilità o conflitto d'interessi di *Persona_1* componente del consiglio di amministrazione della Cooperativa Solarino Nuova e, al contempo, legata alla *Parte_5* ; di non avere adeguatamente valorizzato le contestazioni relative al SAL n. 13 e alle condotte degli amministratori; di non essersi costituito nel giudizio di Cassazione promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato il primo lodo arbitrale; di non avere difeso tutti i soci nel procedimento arbitrale tra la *Parte_4* e la Cooperativa; di non avere impugnato il relativo lodo; di avere omesso la tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nell'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; di avere consigliato ad alcuni assistiti di interrompere il pagamento delle rate del mutuo; di avere determinato, mediante la dichiarazione del decesso di uno dei soci, l'interruzione del giudizio risarcitorio iscritto al n. 3988/2010 R.G.; di avere partecipato alla definizione di un accordo transattivo con la *Parte_4* dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese; e, infine, di non avere promosso azioni per il recupero degli apporti asseritamente non versati dai soci *Parte_6* e *Persona_2* .

Sulla base di tali deduzioni, gli opposenti hanno eccepito l'inadempimento dell'avv. Tuccitto ai sensi dell'art. 1460 c.c., sostenendo che le condotte professionali descritte fossero di gravità tale da determinare la perdita del diritto al compenso. Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e formulato domanda riconvenzionale di

accertamento della responsabilità professionale dell'opposto e di condanna al risarcimento dei danni.

La domanda risarcitoria, originariamente formulata mediante la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti, è stata successivamente quantificata nella comparsa conclusionale in Euro 800.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. La quantificazione comprendeva il valore della domanda risarcitoria di Euro 500.000,00 proposta nel giudizio n. 3988/2010 R.G., gli apporti asseritamente non versati dai soci *Pt_6* e *Per_2* le somme corrisposte in occasione degli accordi con la *Pt_4* le spese di custodia giudiziaria, i costi delle procedure di commissariamento, delle perizie e degli arbitrati e gli ulteriori esborsi sostenuti nelle vicende societarie e processuali.

Si è costituito in giudizio l'avv. Vincenzo Tuccitto, contestando integralmente le deduzioni avversarie.

In via preliminare, l'opposto ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione degli opposenti, sostenendo che il fascicolo era stato depositato in forma cartacea il 7 aprile 2022, nonostante l'obbligatorietà del deposito telematico, e che la costituzione mediante il deposito telematico degli atti fosse stata perfezionata soltanto l'11 aprile 2022, oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c..

Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, l'improcedibilità dell'opposizione perché proposta con citazione anziché con ricorso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e la prescrizione delle pretese risarcitorie fondate su fatti risalenti, in parte, agli anni 2006-2011.

Nel merito, l'avv. Tuccitto ha ricostruito dettagliatamente l'attività professionale espletata, sostenendo di avere agito nell'interesse dei soci e di avere adottato le iniziative consentite dalla natura e dallo stato dei singoli procedimenti. Con riferimento ad alcune

delle attività asseritamente omesse, ha dedotto la mancanza della necessaria procura o di uno specifico incarico, mentre, per altre, ha opposto l'intervenuta revoca del mandato o l'avvenuto conferimento dell'incarico a un diverso professionista.

L'avv. Tuccitto ha sostenuto, altresì, che il primo arbitrato si fosse concluso con l'accoglimento delle domande dei soci e con la condanna degli amministratori, che la successiva caducazione del lodo fosse dipesa dalla tardività del deposito da parte dell'arbitro e non da un'omissione difensiva, che il procedimento cautelare avesse già raggiunto il proprio scopo attraverso la consegna della documentazione, che il secondo arbitrato avesse natura irrituale e che l'impugnazione del relativo lodo sarebbe stata inammissibile in assenza degli specifici vizi previsti dall'art. 808 ter c.p.c..

Quanto all'opposizione all'esecuzione, ha riconosciuto che il primo ricorso non era stato tempestivamente notificato, ma ha osservato che la domanda era stata successivamente riproposta e rigettata nel merito, sicché la precedente omissione non aveva inciso sul risultato finale. Con riferimento ai giudizi riuniti, ha dedotto che gli odierni opposenti avevano revocato il mandato e stipulato transazioni con la Pt_4 con conseguente venir meno del loro interesse alla prosecuzione.

L'avv. Tuccitto ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna degli opposenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Ha chiesto altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la società Reale Mutua di Assicurazioni, con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale, al fine di essere tenuto indenne nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.

Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio la Reale Mutua di Assicurazioni, la quale si è associata alle difese dell'assicurato quanto all'inammissibilità o infondatezza delle domande degli opposenti.

La compagnia ha eccepito, in via subordinata, l'inoperatività della garanzia nell'ipotesi in cui fosse stata accertata una condotta dolosa dell'assicurato e ha dedotto che, in caso di responsabilità colposa, l'eventuale obbligo indennitario avrebbe dovuto essere contenuto nel massimale di Euro 1.500.000,00, con applicazione della franchigia contrattuale di Euro 3.000,00 e delle esclusioni previste dalla polizza. Ha precisato, inoltre, che la garanzia non avrebbe potuto ricomprendere le somme eventualmente restituite dall'assicurato ai clienti a titolo di compensi professionali.

Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 31 marzo 2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e sono stati assegnati i termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c..

Gli opposenti e l'opposto hanno depositato le memorie istruttorie, articolando prove testimoniali e producendo ulteriore documentazione.

Con ordinanza del 6 settembre 2023 non sono state ammesse le prove testimoniali richieste dall'avv. Tuccitto, in quanto non necessarie o relative a circostanze ininfluenti, e rigettate le prove testimoniali articolate dagli opposenti perché inconducenti, generiche, irrilevanti o non specificamente formulate in articoli separati.

È stata altresì rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli opposenti al fine di accertare tutti i danni subiti, essendo stata ritenuta di natura esplorativa e non potendo la consulenza essere utilizzata per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti.

Esaurita la fase istruttoria, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2026, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e del successivo scambio degli scritti conclusivi di cui all'art 190 codice di rito civile.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene infondate tanto l'opposizione quanto la domanda riconvenzionale risarcitoria, per i motivi di seguito indicati.

Sull'eccezione di improcedibilità derivante dalle modalità di costituzione degli opposenti

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione con la quale l'opposto ha sostenuto che la costituzione degli opposenti sarebbe avvenuta oltre il termine previsto dagli artt. 645 e 165 c.p.c..

È pacifico che l'atto di citazione in opposizione sia stato notificato all'avv. Vincenzo Tuccitto il 29 marzo 2022 e che il fascicolo di parte opponente sia stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Siracusa in forma cartacea il 7 aprile 2022. È altresì documentato che il deposito cartaceo era stato previamente autorizzato dal capo dell'ufficio giudiziario (vedasi fascicolo d'ufficio cartaceo) e che, sulla base di tale deposito, la causa era stata iscritta a ruolo.

L'avv. Tuccitto ha sostenuto che la costituzione dovrebbe considerarsi perfezionata soltanto con il successivo caricamento telematico degli atti, avvenuto l'11 aprile 2022, e che, pertanto, essa sarebbe tardiva.

L'eccezione non è fondata.

La disciplina vigente al momento dell'instaurazione del giudizio prevedeva, negli uffici nei quali era disponibile il servizio di deposito telematico, l'utilizzo ordinario di tale modalità anche per gli atti introduttivi. La medesima disciplina, tuttavia, contemplava la possibilità del deposito con modalità non telematica in presenza di un'apposita autorizzazione del capo dell'ufficio.

Nel caso in esame tale autorizzazione risulta essere stata rilasciata il 7 aprile 2022 (vedasi fascicolo d'ufficio cartaceo). Ne consegue che il deposito cartaceo effettuato in quella data non può essere considerato irrituale, inefficace o *tamquam non esset*, essendo

stato eseguito in conformità a un provvedimento adottato dall'autorità competente a consentire la deroga alla modalità telematica.

La costituzione degli opposenti si è, pertanto, perfezionata il 7 aprile 2022, mediante il deposito autorizzato del fascicolo e la conseguente iscrizione della controversia a ruolo. Il successivo inserimento degli atti nel fascicolo telematico, effettuato l'11 aprile 2022, ha avuto funzione di completamento e regolarizzazione informatica del fascicolo, ma non costituisce il momento dal quale far decorrere gli effetti della costituzione, già validamente intervenuta con il deposito cartaceo autorizzato.

Poiché la citazione era stata notificata il 29 marzo 2022, il deposito del 7 aprile 2022 è avvenuto entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c..

Non può attribuirsi efficacia invalidante alle eventuali ragioni organizzative che avevano determinato la richiesta di autorizzazione da parte del difensore. Il provvedimento autorizzativo, finché non revocato o dichiarato illegittimo nelle forme consentite, legittimava il deposito non telematico e non può essere disapplicato nel presente giudizio sulla base della mera contestazione della parte interessata alla declaratoria di improcedibilità.

La causa era stata, del resto, tempestivamente iscritta a ruolo, il fascicolo era stato acquisito dalla cancelleria e il contraddittorio si è successivamente instaurato senza alcuna compromissione del diritto di difesa dell'opposto.

L'eccezione di improcedibilità per tardiva costituzione deve, pertanto, essere rigettata.

Sull'adozione della forma della citazione anziché del ricorso

L'avv. Tuccitto ha eccepito che l'opposizione, avendo ad oggetto compensi professionali spettanti a un avvocato per prestazioni giudiziali, avrebbe dovuto essere proposta con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Anche tale eccezione non è fondata.

L'errore relativo alla forma dell'atto introduttivo non determina, di per sé, l'inammissibilità della domanda quando l'atto utilizzato abbia raggiunto lo scopo proprio di quello previsto dalla legge e siano stati rispettati i termini ai quali è soggetta la tutela esercitata.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, la domanda proposta con citazione anziché con ricorso è tempestivamente instaurata quando la citazione sia stata notificata entro il termine previsto dalla legge, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'atto nella forma concretamente adottata (Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2022, n. 758; conf. Cass. 21 febbraio 2022, n. 5659).

Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era stato notificato il 18 febbraio 2022 e la citazione in opposizione era stata notificata il 29 marzo 2022, entro il termine previsto dall'art. 641 codice di rito civile.

Gli effetti processuali e sostanziali della domanda si sono, pertanto, prodotti al momento della notificazione dell'atto introduttivo, senza che l'erronea adozione della forma della citazione possa determinare una decadenza non espressamente prevista.

Il contraddittorio si è, inoltre, regolarmente instaurato e la causa è stata trattata con pienezza delle garanzie difensive, sicché non residua alcun concreto profilo di pregiudizio derivante dall'adozione del rito ordinario.

L'eccezione deve, pertanto, essere respinta.

Sulla dedotta nullità dell'atto di citazione

L'opposto ha ulteriormente eccepito la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*.

L'eccezione è infondata.

La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda ricorre soltanto quando il *petitum* o i fatti costitutivi siano del tutto mancanti o risultino formulati in termini talmente incerti da impedire al convenuto di comprendere la pretesa azionata e di esercitare il diritto di difesa.

L'atto di opposizione contiene una ricostruzione molto ampia delle vicende societarie, arbitrali e processuali nelle quali l'avv. Tuccitto aveva prestato la propria attività, individua i procedimenti interessati, descrive le condotte che gli opposenti ritengono negligenti e formula la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e di condanna al risarcimento dei danni.

L'oggetto sostanziale delle domande e le principali condotte contestate risultano pertanto comprensibili.

La stessa articolata comparsa di costituzione dell'avv. Tuccitto dimostra che l'opposto è stato in grado di individuare i singoli addebiti, di prendere posizione su ciascuno di essi e di svolgere un'ampia difesa di merito.

Le carenze relative alla specifica indicazione del danno, alla sua riferibilità individuale ai singoli opposenti e alla dimostrazione del nesso causale non determinano, pertanto, la nullità della citazione, ma incidono sulla fondatezza della domanda e sull'assolvimento dell'onere probatorio.

Sul credito professionale oggetto del decreto ingiuntivo

Passando al merito della vicenda deve rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la posizione sostanziale di attore ed è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.

In ossequio alle regole generali sul riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e ad allegare

l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero un diverso fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Tale principio trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, conserva quella sostanziale di attore ed è quindi tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato.

Nel caso in esame, l'avv. Vincenzo Tuccitto ha assolto tale onere.

In primo luogo, l'esistenza dei rapporti professionali intercorsi con gli opposenti non è stata specificamente contestata. Gli stessi opposenti, nel dedurre una pluralità di omissioni, errori e negligenze nell'esecuzione dei mandati, hanno necessariamente presupposto il conferimento degli incarichi e lo svolgimento, da parte dell'opposto, dell'attività difensiva relativa ai giudizi e ai procedimenti posti a fondamento della domanda monitoria.

L'avv. Tuccitto ha, inoltre, documentato di avere concretamente dato corso agli incarichi ricevuti, producendo gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti giudiziari e arbitrali nei quali aveva prestato la propria attività. La documentazione depositata attesta la predisposizione e il compimento di attività difensive, la partecipazione ai procedimenti e l'adozione di provvedimenti nei quali sono stati liquidati compensi e spese in favore del professionista.

Tale materiale è idoneo a provare l'effettivo espletamento del mandato. In conformità all'orientamento della Suprema Corte, infatti, nel contratto di patrocinio gli atti difensivi redatti dall'avvocato e la documentata partecipazione del medesimo alle attività processuali costituiscono prova dello svolgimento della prestazione professionale conferita al difensore (*ex multis* vedasi Cass. 6 febbraio 2015, n. 2321).

Nel caso di specie, del resto, gli opposenti non hanno negato che l'avv. Tuccitto abbia predisposto atti, partecipato ai giudizi e ai procedimenti arbitrali e svolto le attività per le quali ha richiesto il pagamento. Essi hanno, piuttosto, sostenuto che alcune iniziative non sarebbero state intraprese, che altre sarebbero state tardivamente o inadeguatamente coltivate e che determinate scelte processuali avrebbero pregiudicato i loro interessi.

La concreta esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del credito deve, pertanto, ritenersi provata e, per alcuni profili, pacifica.

Quanto all'entità del credito, la somma di Euro 14.905,14 è stata richiesta quale quota di tre settimi dei compensi e delle spese liquidati nei provvedimenti giudiziari e arbitrali specificamente indicati nel ricorso monitorio. L'ulteriore importo di Euro 8.765,92, ingiunto nei confronti del solo *Parte_3* è stato riferito ai compensi liquidati nei giudizi definiti con le sentenze n. 665/2015, n. 395/2016 e n. 647/2019.

Gli opposenti non hanno formulato una contestazione specifica in ordine ai criteri matematici seguiti per la determinazione della quota di tre settimi, agli importi delle liquidazioni poste a fondamento della domanda o alla corrispondenza tra le somme richieste e i provvedimenti prodotti. Non hanno neppure allegato di avere già corrisposto, in tutto o in parte, gli importi oggetto dell'ingiunzione, né hanno dedotto altri fatti estintivi del credito.

Una contestazione idonea a incidere sulla prova del *quantum* non può risolversi nella generica affermazione della non debenza del compenso, ma deve riguardare specificamente le singole prestazioni, le relative liquidazioni o il procedimento di calcolo utilizzato dal professionista. Una simile contestazione non è stata formulata.

Con particolare riferimento all'ulteriore somma di Euro 8.765,92 posta a carico del solo *Pt_3* deve altresì rilevarsi che gli addebiti professionali esposti nell'atto di opposizione e successivamente sviluppati dagli opposenti si concentrano sulle vicende

relative alla Cooperativa Solarino Nuova, ai rapporti con la **Parte_4** ai procedimenti arbitrali e alla procedura esecutiva immobiliare.

Non risultano, invece, articolate specifiche contestazioni riferite all'attività professionale svolta nei procedimenti definiti con le sentenze n. 665/2015, n. 395/2016 e n. 647/2019, dai quali deriva il distinto importo ingiunto al solo **Pt_3**. In relazione a tale parte del credito, pertanto, non è stato individuato alcun concreto inadempimento che possa incidere sul diritto al compenso.

L'avv. Tuccitto ha, dunque, dimostrato la fonte del proprio diritto, l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la determinazione delle somme richieste, mentre gli oppositori non hanno provato il pagamento né altro fatto estintivo della relativa obbligazione.

Al fine di paralizzare la domanda di pagamento, gli oppositori hanno invece eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la violazione da parte del professionista degli obblighi di diligenza inerenti al mandato, sostenendo che le negligenze contestate erano di gravità tale da determinare la perdita del diritto al compenso.

Accertata, pertanto, l'esistenza del credito sotto il profilo della fonte, dello svolgimento delle prestazioni e della relativa quantificazione, occorre verificare se gli oppositori abbiano dimostrato un inadempimento dell'avv. Tuccitto concretamente incidente sui loro interessi e di gravità proporzionata al rifiuto integrale della controprestazione.

Sui principi applicabili all'eccezione d'inadempimento e alla responsabilità professionale

Gli oppositori hanno invocato l'art. 1460 c.c., sostenendo che le negligenze attribuite all'avv. Tuccitto abbiano determinato la perdita integrale del diritto al compenso.

L'eccezione d'inadempimento non può essere accolta sulla base della sola prospettazione di una condotta astrattamente inesatta o di una scelta processuale che, alla luce degli sviluppi successivi, possa apparire non ottimale.

Il professionista è tenuto, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., a impiegare la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata e risponde dell'inosservanza dei doveri di prudenza, competenza e diligenza, anche per colpa lieve, salvo il limite previsto dall'art. 2236 c.c. per le prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

Tuttavia, l'accertamento di una singola omissione non comporta automaticamente la perdita del diritto al compenso.

La Suprema Corte ha chiarito che *“il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Tuttavia, l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale (nella specie, omettendo di produrre un documento e di presenziare all'udienza di ammissione dei mezzi di prova) purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la “chance” di vittoria in giudizio. Sicché, ai fini del*

riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11304 del 05/07/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5928 del 23/04/2002)'' (così Cass. Civ. Sez. II 15.12.2016, n. 25894; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. II 20.6.2023, n. 17589; Cass. Civ. Sez. II 12.3.2021, n. 7064, nonché Cass. Civ. Sez. VI 12.11.2020, n. 25464, per cui non può essere applicata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per negare il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale, se il cliente non dimostri che la condotta sia stata causativa del danno subito, non potendosi avvalere, perché contrario a buona fede, dell'esercizio di poteri di autotutela).

Deve, dunque, distinguersi l'eventuale inesattezza di una singola attività professionale dal grave inadempimento idoneo a privare la prestazione della sua utilità e dal danno risarcibile derivato dalla condotta del professionista.

L'eccezione d'inadempimento presuppone che la condotta contestata presenti gravità e incidenza proporzionate al rifiuto della controprestazione. La domanda risarcitoria richiede, inoltre, la prova autonoma del danno e del nesso causale.

Sul punto, va premesso che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova in concreto, il cui onere incombe al cliente, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il lamentato pregiudizio (cfr. Cass. n. 11213/2017; Cass. n. 2638/2013;

Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 10966/2004), ossia la prova che, laddove il professionista avesse tenuto il comportamento doveroso, il cliente avrebbe conseguito il risultato propostosi grazie alla prestazione professionale e scongiurato il danno lamentato.

Per costante orientamento di legittimità (Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 25894/2016; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 11304/2012; Cass. n. 6967/2006), la responsabilità dell'avvocato sussiste solo quando la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, abbia pregiudicato la chance di vittoria del cliente, sicché occorre verificare: a) se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia eziologicamente riconducibile alla condotta dell'avvocato; b) se si sia prodotto effettivamente un danno; c) se, qualora il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, secondo la regola del "più probabile che no", tenuto conto che la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno in sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la *chance* perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr. Cass. n. 22376/2012).

Con riguardo a tale ultimo aspetto, per la prova concreta del danno da perdita di *chance* non è sufficiente allegare la negligenza dell'avvocato, non essendo la stessa fonte di danno risarcibile quando assurga a mera possibilità astratta di un risultato diverso e migliore per il cliente, occorrendo, piuttosto, che sussista effettivamente ed in concreto, sulla base di una valutazione prognostica basata su allegazioni ed elementi probatori forniti dall'attore, una seria e apprezzabile possibilità di successo dell'azione che doveva essere diligentemente esperita (cfr. Cass. n. 28993/2019; Cass. n. 17016/2015; Sez. Un. n. 21678/2013).

Alla luce di tali coordinate devono essere esaminati i singoli addebiti formulati dagli opposenti.

Sul verbale dell'assemblea del 27 luglio 2006, sul primo arbitrato e sui successivi giudizi di impugnazione

Gli opposenti deducono che l'avv. Tuccitto, presente all'assemblea del 27 luglio 2006 quale loro consulente e, pertanto, a conoscenza delle deliberazioni che assumono essere state omesse dal relativo verbale, non avrebbe dato seguito all'incarico di impugnare quest'ultimo né avrebbe proposto la querela di falso che, secondo la loro prospettazione, sarebbe stata necessaria per accertarne la falsità.

Secondo la loro ricostruzione, nel corso dell'assemblea i soci avrebbero deliberato l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, con la conseguente decadenza dell'organo amministrativo, mentre tali determinazioni non sarebbero state riportate nel verbale predisposto dal presidente e dal segretario. Gli opposenti hanno altresì allegato che all'avv. Tuccitto fosse stato specificamente conferito l'incarico di impugnare tale verbale.

Dagli atti risulta, tuttavia, che, dopo le vicende assembleari, i soci, con il patrocinio dell'avv. Tuccitto, instaurarono un procedimento arbitrale nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e della Cooperativa, chiedendo di accertare la responsabilità degli amministratori, di dichiarare che il consiglio di amministrazione era decaduto per effetto della deliberazione dell'azione di responsabilità e che non avrebbe potuto adottare ulteriori deliberazioni, nonché di dichiarare l'annullamento della delibera e condannare i componenti del consiglio di amministrazione al risarcimento dei danni.

Il procedimento venne affidato all'arbitro unico avv. Marco De Benedictis e si concluse con il lodo (prodotto quale documento n. 17 della comparsa di costituzione dell'opposto), mediante il quale furono accolte le richieste dei soci. Il lodo pronunciò sulla responsabilità degli amministratori e sulla decadenza del consiglio di amministrazione e riconobbe in favore dei soci un risarcimento pari a Euro 129.512,75.

L'attività difensiva svolta dall'avv. Tuccitto non può, pertanto, essere qualificata come integralmente omissiva o priva di utilità, avendo consentito ai soci di sottoporre all'arbitro le condotte degli amministratori e di ottenere l'accoglimento delle domande proposte.

Gli opposenti hanno allegato l'esistenza di uno specifico incarico di impugnare il verbale assembleare, ma non hanno documentato il conferimento di un autonomo e distinto mandato diretto a instaurare, oltre al procedimento arbitrale, un separato giudizio ordinario avente esclusivamente a oggetto la falsità o l'inesattezza del verbale. Risulta, invece, che il professionista ricevette l'incarico di promuovere il procedimento arbitrale nel quale furono esercitate l'azione di responsabilità e le domande relative alla decadenza del consiglio di amministrazione e all'invalidità delle deliberazioni successivamente adottate.

La questione relativa alla corrispondenza del verbale a quanto effettivamente avvenuto durante l'assemblea fu, inoltre, affrontata nell'ambito del procedimento arbitrale. Dalla prima comparsa conclusionale ivi depositata, il cui contenuto è riportato nella comparsa di costituzione dell'opposto, emerge che l'avv. Tuccitto sostenne che il verbale, essendo stato predisposto e sottoscritto soltanto dal presidente e dal segretario e non essendo stato redatto da un notaio, non fosse assistito dall'efficacia probatoria propria dell'atto pubblico e che la sua inesattezza potesse essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova, senza necessità di querela di falso.

Tale impostazione trova conferma anche nel provvedimento pronunciato dalla Corte d'Appello nel giudizio di rinvio, secondo cui la querela di falso non era necessaria, non essendo il verbale redatto da un notaio. La mancata proposizione di tale rimedio non

integra, dunque, una condotta negligente, poiché esso non era indispensabile per contestare la veridicità del documento.

Gli opposenti censurano altresì l'attività svolta nel primo arbitrato, rilevando che il risarcimento riconosciuto, pari a Euro 129.512,75, era inferiore alla quantificazione di oltre Euro 300.000,00 contenuta nella consulenza tecnica di parte redatta dall'ing.

Per_3 e dall'arch. *Per_4* Sostengono che l'arbitro avrebbe omesso di pronunciarsi su alcuni quesiti e di considerare adeguatamente la predetta relazione e che l'avv. Tuccitto, nonostante il contenuto solo parzialmente favorevole del lodo, avrebbe dovuto impugnarlo.

Anche tale addebito è infondato.

La consulenza tecnica di parte era stata depositata dall'avv. Tuccitto nel procedimento arbitrale e le prove indicate dagli assistiti erano state articolate nelle memorie difensive. Gli stessi opposenti riconoscono tali circostanze. La mancata integrale adesione dell'arbitro alla quantificazione proposta dal consulente di parte e la mancata condivisione di alcune prospettazioni difensive non dimostrano, pertanto, un'omissione dell'avvocato, ma attengono alla valutazione del materiale istruttorio, riservata all'arbitro.

Quanto alla prospettata necessità di impugnare il lodo nonostante il suo contenuto favorevole, gli opposenti non hanno individuato lo specifico motivo di impugnazione che avrebbe consentito di ottenere una pronuncia maggiormente favorevole, né hanno dimostrato che l'iniziativa avrebbe, secondo un giudizio di prevalente probabilità, condotto al riconoscimento di una somma superiore senza compromettere gli effetti favorevoli già conseguiti.

Gli opposenti contestano, inoltre, al professionista di non avere formulato rilievi sulla tardività della pronuncia del lodo. Dagli atti emerge, tuttavia, che l'avv. Tuccitto prese

espressamente posizione sulla questione. A fronte dell'atto con il quale gli amministratori avevano chiesto di dichiarare estinto il procedimento arbitrale per il superamento del termine, il professionista contestò la legittimazione dei richiedenti e la fondatezza dell'eccezione, sostenendo, tra l'altro, l'applicabilità della sospensione feriale.

Tali difese furono riproposte nel giudizio di impugnazione e accolte dalla Corte d'Appello di Catania, che confermò il lodo. La relativa sentenza venne successivamente impugnata dagli amministratori dinanzi alla Corte di Cassazione e cassata con rinvio, avendo la Suprema Corte ritenuto tardiva la pronuncia arbitrale.

Non ricorre, dunque, un'ipotesi di omessa considerazione della questione, ma l'adozione di una tesi giuridica che aveva trovato accoglimento nella decisione della Corte d'Appello e che fu successivamente disattesa dalla Suprema Corte. Il solo esito sfavorevole del giudizio di legittimità non consente di qualificare retrospettivamente come negligente l'attività difensiva svolta.

Gli oppositori addebitano altresì all'avv. Tuccitto di non essersi costituito nel giudizio di Cassazione promosso dagli amministratori. Neppure tale censura è adeguatamente provata.

Dagli atti non emerge il conferimento di uno specifico incarico per il giudizio di legittimità né il rilascio della procura speciale necessaria per la costituzione. L'opposto ha dedotto che la mancata costituzione era stata concordata con i clienti, i quali non avevano rilasciato la procura né corrisposto il fondo spese, anche in considerazione della ritenuta nullità della notificazione del ricorso e dell'orientamento giurisprudenziale reputato favorevole alla tesi già accolta dalla Corte d'Appello.

Gli oppositori non hanno prodotto elementi idonei a dimostrare che, nonostante il mancato rilascio della procura speciale, il professionista avesse ricevuto l'incarico di

costituirsi o che la scelta di non svolgere attività difensiva fosse stata assunta unilateralmente e contro le indicazioni dei clienti.

In ogni caso, la responsabilità professionale non potrebbe essere desunta dalla sola mancata costituzione. Gli opposenti avrebbero dovuto individuare le specifiche difese che l'avv. Tuccitto avrebbe potuto utilmente formulare e dimostrare che la loro proposizione avrebbe, secondo il criterio del "più probabile che non", impedito la cassazione della sentenza. Non è stato, invece, indicato quale argomento, diverso da quelli già esaminati e accolti dalla Corte d'Appello, avrebbe potuto superare la questione relativa alla tardività del lodo e condurre al rigetto del ricorso.

A seguito della cassazione della sentenza, il giudizio venne riassunto dinanzi alla Corte d'Appello, chiamata a pronunciarsi nel merito. Dopo la riassunzione, l'avv. Tuccitto venne revocato e la difesa degli opposenti fu affidata all'avv. Giuseppe Cavallaro (vedasi documento n. 30 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto). Le ulteriori difese, deduzioni, produzioni e iniziative istruttorie da svolgere dopo la revoca competevano, pertanto, al nuovo professionista. Le eventuali omissioni riferibili a tale fase non possono essere imputate all'odierno opposto.

Difettano, in conclusione, tanto la prova di una condotta professionale inadempiente quanto la dimostrazione del nesso causale tra le omissioni attribuite all'avv. Tuccitto e il pregiudizio lamentato dagli opposenti.

Sulla posizione di *Persona_1*

Gli opposenti sostengono che l'avv. Tuccitto, pur avendo segnalato all'Assessorato regionale alla cooperazione la posizione di *Persona_1* non abbia rappresentato tale circostanza nel primo arbitrato.

Dalla documentazione richiamata (vedasi doc. 7 allegato alla citazione) emerge che l'avv. Tuccitto aveva effettivamente segnalato che la Fronte ricopriva una posizione

anche nella *Parte_5* e che aveva prospettato l'esistenza di una situazione di incompatibilità o conflitto d'interessi.

Non è, tuttavia, dimostrato che la mera sussistenza di tale circostanza comportasse automaticamente l'invalidità di tutte le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della Solarino Nuova.

Gli opposenti non hanno indicato quali specifici atti sarebbero stati approvati con il voto determinante della Fronte, quale sarebbe stato l'esito della prova di resistenza e in che modo la deduzione avrebbe determinato una diversa quantificazione del danno o una decisione più favorevole nel procedimento arbitrale.

Il primo arbitrato aveva, inoltre, ad oggetto la responsabilità degli amministratori e si concluse con l'accoglimento delle domande dei soci. La circostanza che l'arbitro non abbia riconosciuto l'intero importo indicato nella consulenza di parte non dimostra che la deduzione della posizione della *Per_1* avrebbe necessariamente condotto a un maggiore risarcimento.

Difetta, dunque, la prova che la condotta contestata abbia inciso, secondo il criterio del "più probabile che non", sul risultato della controversia.

Sul procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.

È pacifico che l'avv. Tuccitto abbia promosso un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna della documentazione contabile e societaria della Cooperativa e che, dopo l'emissione di un provvedimento favorevole *inaudita altera parte*, non sia comparso alla successiva udienza.

È altresì pacifico che il provvedimento sia stato successivamente revocato.

La mancata comparizione costituisce un fatto obiettivo, ma la sua esistenza non è sufficiente a fondare la responsabilità professionale.

L'avv. Tuccitto ha sostenuto che il provvedimento aveva già raggiunto il proprio scopo, essendo stata consegnata la documentazione, e che la decisione di non comparire era stata assunta per evitare il rischio di una condanna alle spese dopo la costituzione della Cooperativa.

Gli opposenti hanno contestato tale ricostruzione, sostenendo che la documentazione era stata consegnata soltanto in parte e che mancassero gli atti relativi agli esercizi anteriori al 2006.

Il materiale documentale non consente di affermare che, dopo l'emissione del provvedimento cautelare, nessun documento sia stato consegnato. Dall'allegato n. 23 prodotto dagli stessi opposenti in seno alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. risulta, infatti, che il 22 aprile 2007 *Parte_3* e *Persona_5* ricevettero dal presidente della Cooperativa alcuni documenti relativi al bilancio 2006, tra i quali il libro soci, verbali del consiglio di amministrazione, fatture e deliberazioni.

Rimane, tuttavia, controversa la completezza della consegna. Gli stessi opposenti riconoscono di avere ricevuto soltanto una parte della documentazione e precisano che non erano stati consegnati i documenti relativi agli anni precedenti al 2006. Non può quindi ritenersi provata la consegna integrale, ma neppure può essere accolta la tesi secondo cui nessun documento sarebbe stato messo a disposizione dei soci.

Gli opposenti collegano la mancata prosecuzione del procedimento cautelare alla tardiva scoperta del presunto mancato versamento degli apporti sociali da parte di *Parte_6* e *Persona_2*.

Il prospettato rapporto causale non è dimostrato. Anche a ritenere incompleta la documentazione consegnata nel 2007, non risulta che la revoca del provvedimento cautelare abbia definitivamente impedito ogni successivo esame della contabilità o abbia precluso agli organi della Cooperativa l'adozione delle iniziative ritenute opportune.

La posizione contabile di **Pt_6** e **Per_2** risulta essere stata discussa nell'assemblea del 31 luglio 2012, come emerge dal relativo verbale, prodotto dall'opposto quale documento n. 46, e dagli stessi scritti degli opposenti. Le parti attribuiscono, tuttavia, significato opposto alle risultanze allora esaminate: l'opposto deduce che l'assemblea deliberò lo storno della posta "credito verso soci **Per_6**", mentre gli opposenti contestano che la documentazione prodotta comprovasse l'integrale versamento degli apporti.

Sarebbe stato comunque necessario provare che la prosecuzione del procedimento cautelare avrebbe consentito di acquisire proprio i documenti relativi agli apporti di **Pt_6** e **Per_2** che tali documenti avrebbero dimostrato l'esistenza di un credito certo ed esigibile e che la sua tempestiva azione avrebbe condotto, secondo il criterio del "più probabile che non", all'effettivo recupero delle somme. Tali passaggi non sono stati dimostrati.

Ne consegue che, anche qualora la mancata comparizione all'udienza cautelare fosse qualificata come scelta professionale non condivisibile, non risulta provato né uno specifico danno personale subito dagli opposenti né il nesso causale tra tale condotta e il mancato recupero degli apporti asseritamente dovuti da **Pt_6** e **Per_2**.

Sul secondo arbitrato tra la **Parte_4 e la Cooperativa Solarino Nuova**

Il procedimento arbitrale promosso dalla **Parte_4** aveva come parte principale la Cooperativa Solarino Nuova, destinataria della domanda di pagamento dei corrispettivi relativi all'appalto.

La Cooperativa era costituita nel procedimento con un proprio difensore e aveva contestato le pretese dell'appaltatrice, deducendo l'incompletezza dei lavori, i vizi, la non debenza dei compensi per le opere extracapitolato, la sostituzione del SAL n. 13 e l'esistenza di un controcredito a titolo di penale e di lavori non eseguiti.

L'avv. Tuccitto intervenne nell'interesse del socio CP_3 aderendo alle difese della Cooperativa e chiedendo il rigetto delle domande della Pt_4

Gli odierni opposenti sostengono che il professionista avrebbe dovuto costituirsi anche per gli altri soci e che essi non sarebbero stati informati dell'esistenza dell'arbitrato.

Non è stata, tuttavia, fornita prova del conferimento di uno specifico mandato da parte di Parte_3 Parte_1 o Persona_7 per la costituzione in quel procedimento.

L'esistenza di un rapporto professionale relativo ad altre controversie non autorizzava l'avvocato a costituirsi in un distinto giudizio arbitrale senza una specifica procura e senza un incarico riferibile a ciascun soggetto interessato.

Non risulta neppure dimostrato che la costituzione individuale degli odierni opposenti avrebbe determinato un esito diverso.

La Cooperativa, direttamente convenuta, aveva già svolto le contestazioni relative al SAL n. 13, ai lavori non eseguiti e alle pretese dell'appaltatrice. L'intervento di ulteriori soci, aventi una posizione adesiva rispetto a quella della Cooperativa, non avrebbe necessariamente ampliato l'oggetto del procedimento né consentito la proposizione di domande autonome dopo la maturazione delle preclusioni.

Gli opposenti contestano, inoltre, la mancata impugnazione del lodo.

Dagli atti risulta che l'arbitrato aveva natura irrituale (vedasi doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto). Il lodo irrituale, avendo natura negoziale, non era impugnabile con i mezzi previsti per il lodo rituale, ma soltanto per gli specifici vizi indicati dall'art. 808 ter c.p.c..

Gli opposenti non hanno individuato uno dei predetti vizi né hanno dimostrato che sussistessero i presupposti per una valida impugnazione.

Non è sufficiente affermare che l'esito dell'arbitrato fosse sfavorevole o che la decisione non avesse accolto le contestazioni formulate dalla Cooperativa. Era necessario indicare il vizio negoziale o procedimentale che avrebbe consentito di ottenere l'annullamento del lodo e dimostrare la probabilità di accoglimento dell'azione.

Il successivo pignoramento degli immobili non può, dunque, essere automaticamente imputato all'omessa impugnazione, in mancanza della prova che il lodo fosse utilmente contestabile.

Neppure assume valore decisivo il fatto che gli immobili assegnati a *Pt_6* e *Per_2* non siano stati sottoposti all'esecuzione. Dagli atti notarili di trasferimento prodotti dall'opposto (vedasi doc. 27 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta che la villetta assegnata a *Parte_6* era stata trasferita con atto del 20 luglio 2006, repertorio n. 73538, raccolta n. 20264, e quella assegnata a *Persona_2* con atto del primo settembre 2006, repertorio n. 73726, raccolta n. 20359, entrambi rogati dal notaio *Per_8*. Gli immobili non appartenevano, pertanto, alla Cooperativa al momento del successivo pignoramento e non potevano essere direttamente assoggettati all'esecuzione promossa nei confronti di quest'ultima.

L'esclusione dall'esecuzione trova, pertanto, una spiegazione nella diversa situazione giuridica dei beni e non dimostra un comportamento preferenziale o negligente dell'avv. Tuccitto.

Sul procedimento esecutivo n. 395/2008 e sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Gli opposenti hanno dedotto che l'avv. Tuccitto, dopo avere depositato nel luglio 2010 un ricorso in opposizione all'esecuzione, non abbia provveduto alla tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, determinando il rigetto dell'istanza di rimessione in termini.

La mancata tempestiva notificazione costituisce un'inesattezza dell'attività processuale e integra, astrattamente, una violazione del dovere di diligenza.

Tale circostanza non è, tuttavia, sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria o per escludere il diritto al compenso, essendo necessario verificare se la tempestiva notificazione avrebbe condotto a un esito favorevole.

Dagli atti risulta che l'opposizione venne successivamente riproposta e che il giudice dell'esecuzione la rigettò nel merito, rilevando che il credito della Pt_4 era fondato su un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e che le contestazioni relative all'esistenza o all'ammontare del credito avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (vedasi doc. 20 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto).

La riproposizione della domanda consentì, quindi, l'esame delle questioni sostanziali che gli opposenti intendevano far valere.

Il rigetto non dipese dalla precedente decadenza processuale, ma dall'inidoneità dell'opposizione all'esecuzione a contestare il titolo esecutivo nella sede prescelta.

Gli opposenti non hanno dimostrato che il primo ricorso, se tempestivamente notificato, avrebbe ricevuto una decisione diversa o che avrebbe determinato la sospensione definitiva della procedura.

Difetta, pertanto, il nesso causale tra l'omissione e il pignoramento subito.

La condotta non assume neppure gravità tale da giustificare il rifiuto dell'intero compenso, poiché la questione venne comunque sottoposta al giudice e rigettata per ragioni di merito indipendenti dall'originario errore nella notificazione.

Sul presunto consiglio di interrompere il pagamento delle rate del mutuo

Gli opposenti sostengono che l'avv. Tuccitto avrebbe consigliato loro di interrompere il pagamento delle rate del mutuo, confidando nell'intervento della banca ipotecaria nella procedura esecutiva e nella conseguente riduzione delle somme destinate alla Pt_4

L'affermazione è stata specificamente contestata dall'opposto e non è sostenuta da adeguata prova.

Non risultano individuati con precisione i soggetti che avrebbero ricevuto il consiglio, le date nelle quali esso sarebbe stato formulato, le rate non pagate in conseguenza della condotta professionale e il maggiore debito individualmente maturato da ciascun opponente.

Le note di Intesa Sanpaolo del 3 giugno 2010 e del 29 maggio 2013 (vedasi doc. 33 allegato alla memoria istruttoria n. 3 degli opposenti) nonché le diffide e la proposta transattiva (prodotte dall'opposto ai nn. 36, 42, 43 e 44), dimostrano l'esistenza di morosità relative alle rate di mutuo e l'avvio di interlocuzioni con l'istituto mutuante, ma non provano che l'interruzione dei pagamenti fosse stata determinata da una specifica indicazione dell'avv. Tuccitto.

Non è stato neppure quantificato il differenziale tra le somme che gli opposenti avrebbero corrisposto proseguendo regolarmente i pagamenti e quelle effettivamente sostenute a causa della sospensione.

L'addebito resta, pertanto, privo di prova tanto sotto il profilo della condotta quanto sotto quello del danno e del nesso causale.

Sull'interruzione del giudizio iscritto al n. 3988/2010 R.G.

Gli opposenti contestano all'avv. Tuccitto di avere dichiarato, all'udienza del 4 aprile 2019, il decesso del socio Persona_9 avvenuto alcuni anni prima, determinando l'interruzione del processo nel quale era stata proposta una domanda risarcitoria quantificata in Euro 500.000,00.

La dichiarazione dell'evento interruttivo, una volta che il difensore ne abbia avuto conoscenza, costituisce un'attività conforme alle regole processuali e non può essere considerata, di per sé, illecita o negligente.

Gli opposenti sostengono che il professionista conoscesse il decesso sin dal 2016 e che abbia atteso il momento nel quale la causa sarebbe stata prossima alla decisione.

Tale circostanza non è stata provata.

Non risulta prodotto un documento dal quale emerga la data nella quale l'avv. Tuccitto abbia acquisito la conoscenza legale dell'evento né è dimostrato che la dichiarazione sia stata intenzionalmente differita allo scopo di impedire la pronuncia della sentenza.

Risulta, inoltre, che, con PEC del primo dicembre 2016, Parte_1 aveva comunicato all'avv. Tuccitto, in proprio e quale presidente della Cooperativa, la revoca degli incarichi precedentemente conferiti e che CP_3 aveva separatamente revocato la procura generale (vedasi docc. 21 e 22 allegati alla comparsa di costituzione dell'opposto).

Non è stato chiarito quale posizione processuale residuasse in capo a ciascuno degli opposenti nel giudizio interrotto, quali domande personali fossero ancora coltivate e quali effetti le transazioni avessero prodotto sui rispettivi diritti.

Soprattutto, il danno non può essere identificato nell'intero importo di Euro 500.000,00 indicato nell'atto introduttivo del giudizio.

Il valore nominale di una domanda giudiziale non equivale a un credito accertato. Per ottenere il risarcimento derivante dalla perdita del processo, gli opposenti avrebbero dovuto ricostruire il giudizio presupposto e dimostrare che la domanda di Euro 500.000,00 presentasse una seria e prevalente probabilità di accoglimento.

Non risultano inoltre depositati tutti gli atti, le difese, le prove e le eventuali risultanze tecniche necessari per formulare tale giudizio prognostico.

Non è neppure dimostrato che il processo non potesse essere riassunto nei termini di legge o che l'eventuale mancata riassunzione sia imputabile all'avv. Tuccitto, nonostante la precedente revoca dell'incarico.

La perdita della mera possibilità astratta di ottenere una decisione favorevole non integra un danno risarcibile. In assenza della prova della concreta probabilità di accoglimento della domanda e della riferibilità individuale del relativo credito, l'addebito non può essere accolto.

Sulla transazione del 5 dicembre 2016 con la Parte_4

Gli opposenti hanno sostenuto che l'avv. Tuccitto ha consentito la stipulazione della transazione del 5 dicembre 2016 con la Parte_4 nonostante la società risultasse già cancellata dal registro delle imprese dal 27 gennaio 2015.

L'addebito relativo alla stipulazione dell'accordo con una società già cancellata era stato prospettato nell'atto di opposizione. Soltanto con la terza memoria sono stati, tuttavia, prodotti gli ulteriori documenti destinati a dimostrare l'incasso complessivo di Euro 46.504,16 e la composizione dei relativi pagamenti. Nella misura in cui tali produzioni non assolvono funzione di prova contraria, ma sono dirette a dimostrare fatti costitutivi e componenti del danno non precedentemente documentati, esse sono tardive e non possono essere utilizzate ai fini della decisione. In ogni caso, anche a voler esaminare la censura nel merito, non risultano provati tutti i presupposti della responsabilità professionale.

Invero, la cancellazione della società dal registro delle imprese non dimostra, da sola, l'estinzione del credito precedentemente maturato né l'assenza di soggetti succeduti nella titolarità dei rapporti attivi e passivi.

Gli opposenti non hanno ricostruito la sorte del credito posto a fondamento della procedura esecutiva, non hanno individuato i soci o gli altri eventuali successori della

Pt_4 e non hanno dimostrato che i soggetti intervenuti nella transazione fossero privi di ogni legittimazione a disporre del credito.

L'accordo risulta essere stato stipulato nell'imminenza della vendita degli immobili sottoposti a esecuzione e aveva lo scopo di ottenere la desistenza dalla procedura e di evitare l'alienazione coattiva dei beni.

La valutazione della condotta professionale deve essere compiuta *ex ante*, tenendo conto della situazione esistente nel momento in cui l'avvocato fu chiamato ad assistere i clienti, e non sulla base del solo dato formale successivamente valorizzato.

Gli oppositori non hanno dimostrato che, rifiutando la transazione, avrebbero evitato il pagamento e conservato gli immobili, né che avrebbero potuto ottenere in tempo utile una pronuncia di estinzione dell'esecuzione per difetto di legittimazione del creditore.

Non risulta proposta un'azione di annullamento o nullità dell'accordo né una domanda di ripetizione delle somme nei confronti dei soggetti che le ricevettero.

Parte degli importi indicati risulta, inoltre, riferibile a soggetti diversi dagli odierni oppositori o alla stessa Cooperativa. Non è stato precisato quale somma sia stata personalmente versata da Parte_3 Parte_1 o Parte_2 e quale specifico danno sia derivato a ciascuno di essi.

La domanda è, pertanto, priva di adeguata prova sotto il profilo della condotta, della titolarità del danno e del nesso causale.

Sull'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.

L'esame dei singoli addebiti non ha consentito di accertare un inadempimento dell'avv. Tuccitto di gravità tale da giustificare il rifiuto integrale del compenso.

Le prestazioni professionali risultano effettivamente eseguite e hanno condotto alla proposizione di ricorsi, opposizioni e domande arbitrali, nonché all'adozione di provvedimenti giudiziari e lodi, alcuni dei quali favorevoli ai clienti.

Le eventuali inesattezze riscontrabili in singoli segmenti dell'attività non risultano avere privato le prestazioni della loro utilità complessiva né avere impedito, secondo il criterio probabilistico richiesto, il conseguimento di risultati altrimenti ottenibili.

Non è stata, inoltre, stabilita una corrispondenza tra le condotte contestate e le specifiche prestazioni remunerate mediante gli importi posti a fondamento del decreto ingiuntivo.

L'esercizio dell'eccezione d'inadempimento, quando diretto a escludere l'intero compenso nonostante l'effettivo espletamento dell'attività e in assenza della prova di un pregiudizio causalmente collegato, si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e buona fede.

L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.

Sull'eccezione di prescrizione

L'opposto ha eccepito la prescrizione delle pretese risarcitorie, rilevando che numerose condotte contestate risalgono agli anni 2006-2011.

Gli oppositori hanno sostenuto che il termine prescrizionale dovrebbe decorrere dal momento nel quale il danno si è manifestato e sia divenuto concretamente percepibile, individuato, per alcuni profili, nella liquidazione della Cooperativa o nell'interruzione dei giudizi nel 2019.

La questione non richiede una distinta decisione con riferimento a ciascuna condotta.

La domanda riconvenzionale è risultata infondata per mancata prova dell'inadempimento causalmente rilevante, del danno e del rapporto eziologico. L'esame delle diverse possibili decorrenze del termine prescrizionale non potrebbe condurre a un diverso risultato.

L'eccezione resta, pertanto, assorbita dal rigetto nel merito della domanda risarcitoria.

Sulla domanda di garanzia proposta nei confronti della Reale Mutua di Assicurazioni

L'avv. Tuccitto ha chiamato in causa la Reale Mutua di Assicurazioni al fine di essere tenuto indenne nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.

Il rigetto della domanda di responsabilità professionale determina il venir meno del presupposto della garanzia.

Non è, pertanto, necessario esaminare le eccezioni formulate dalla compagnia in ordine all'esclusione del dolo, al massimale, alla franchigia, alle somme corrispondenti ai compensi professionali e alle spese sostenute per resistere alla domanda.

La domanda di manleva deve essere dichiarata assorbita.

Sulla domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

L'avv. Tuccitto ha chiesto la condanna degli opposenti per responsabilità aggravata, sostenendo che l'opposizione e la domanda risarcitoria sarebbero state proposte al solo fine di sottrarsi al pagamento dei compensi.

La domanda non può essere accolta.

La responsabilità prevista dall'art. 96 c.p.c. richiede la prova che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave. La mera soccombenza, anche quando derivi dall'insufficienza della prova, non è sufficiente.

Le vicende sottoposte al giudizio sono caratterizzate da particolare complessità, dalla successione di numerosi procedimenti arbitrali, giudiziari ed esecutivi e dalla presenza di documenti non sempre univoci.

La proposizione della domanda non può, pertanto, essere qualificata come manifestazione di mala fede o colpa grave.

La richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.

Sulle spese di lite

Le spese del giudizio seguono la soccombenza degli opposenti nei confronti dell'avv. Vincenzo Tuccitto.

Gli oppositori devono essere condannati, in solido, anche alla rifusione delle spese sostenute dalla Reale Mutua di Assicurazioni. La chiamata in garanzia è stata determinata dalla domanda di responsabilità professionale proposta dagli oppositori e non risulta manifestamente arbitraria rispetto alla materia del contendere. La costituzione e l'attività difensiva della terza chiamata sono state, pertanto, rese necessarie dalla pretesa risarcitoria formulata dagli oppositori.

Ai fini della determinazione del valore della controversia non può aversi riguardo alla somma di Euro 800.000,00, indicata dagli oppositori soltanto nella comparsa conclusionale.

La domanda riconvenzionale risarcitoria era stata, infatti, originariamente formulata mediante la richiesta di condanna dell'avv. Tuccitto al risarcimento di tutti i danni asseritamente derivati dalle condotte professionali contestate, senza indicazione di una somma complessiva determinata. Soltanto con la comparsa conclusionale gli oppositori hanno quantificato la pretesa in Euro 800.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Tale quantificazione deve ritenersi tardiva. Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, nel regime processuale anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente formulata deve intervenire, nel giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, non oltre il termine previsto per la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., salva l'ipotesi in cui essa costituisca immediata conseguenza delle risultanze dell'attività istruttoria (Cass. 23 agosto 2025, n. 23774).

Nel caso in esame, la quantificazione non è stata formulata entro la predetta preclusione e non deriva da risultanze istruttorie successivamente acquisite, non essendo state assunte prove testimoniali né espletata la consulenza tecnica richiesta dagli oppositori.

Trova, pertanto, applicazione la disciplina prevista dall'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55 del 2014 per le controversie di valore indeterminabile. Tenuto conto della pluralità delle condotte professionali contestate, del numero dei procedimenti giudiziari e arbitrali esaminati e dell'ampiezza della documentazione prodotta, la causa deve essere qualificata come controversia di valore indeterminabile di complessità media.

Quanto alla posizione dell'avv. Tuccitto, le fasi di studio, introduttiva e decisionale sono liquidate secondo i valori medi applicabili. La fase istruttoria e di trattazione è, invece, liquidata nella misura minima, avuto riguardo al fatto che l'attività si è concretizzata nel deposito delle memorie istruttorie, nell'esame delle produzioni documentali e nella formulazione delle richieste di prova, senza assunzione di testimonianze né espletamento di consulenza tecnica.

Quanto alla Reale Mutua di Assicurazioni, deve tenersi conto della più limitata attività difensiva concretamente svolta. La compagnia non ha depositato memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e la sua attività si è sostanzialmente articolata nella comparsa di costituzione, nelle note di trattazione scritta e negli scritti conclusivi, tutti di limitata estensione e dal contenuto prevalentemente adesivo alle difese dell'assicurato, fatta eccezione per le questioni relative all'operatività della polizza. La ridotta consistenza dell'attività svolta giustifica, pertanto, l'applicazione dei valori minimi per tutte le fasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1779/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1. Rigetta le eccezioni di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione degli opposenti e per erronea adozione della forma della citazione;

2. Rigetta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo;
3. Rigetta l'opposizione proposta da *Parte_3* *Parte_1* e *Parte_2* e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 114/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa il 3 febbraio 2022, già dichiarato provvisoriamente esecutivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da *Parte_3* *Parte_1* [...] e *Parte_2* nei confronti dell'avv. Vincenzo Tuccitto, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale e il risarcimento dei danni;
5. Dichiarà assorbita la domanda di garanzia proposta dall'avv. Vincenzo Tuccitto nei confronti della società Reale Mutua di Assicurazioni;
6. Rigetta la domanda formulata dall'avv. Vincenzo Tuccitto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
7. Condanna *Parte_3* *Parte_1* e *Parte_2*, in solido tra loro, a rifondere all'avv. Vincenzo Tuccitto le spese del giudizio, che liquida in Euro 8.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Maria Rigoli, dichiaratasi antistataria;
8. Condanna *Parte_3* *Parte_1* e *Parte_2*, in solido tra loro, a rifondere alla *Parte_7* le spese del giudizio, che liquida in Euro 5.431,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Siracusa, 29 luglio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Angela Dell'Ali